

**XXVIII° CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A**

**“IL SISTEMA DEMOGRAFICO:  
RISORSA PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA SICUREZZA  
DELLO STATO E LA CONVIVENZA CIVILE”**

**RICCIONE**

17 - 21 novembre 2008

PalaRiccione

**Relazione dell'Avv. Salvatore Arena**

Direttore Onorario della rivista “LO STATO CIVILE ITALIANO”

**Ancora sull'art. 19 del DPR N. 396/2000 e la sua strana collocazione nell'ambito della realtà giuridica.**

Definite estranee all'Ordinamento giuridico italiano dalla Circolare MIACEL n. 2/2001 emanata dal Ministero dell'Interno in data 26 marzo 2001, le trascrizioni di atti stranieri chieste da cittadini stranieri residenti in Italia, in questi sette anni di vigenza del Regolamento di Stato Civile di cui al DPR n. 396/2000, hanno nondimeno già costituito oggetto di disamina e di provvedimenti giurisdizionali da parte di Tribunali italiani ritualmente aditi da stranieri interessati a veder riconosciute le citate trascrizioni di atti stranieri in Italia non già alla stregua di entità meramente riproduttive di atti destinati ad offrire soltanto ed esclusivamente agli interessati la possibilità di ottenere dagli Uffici dello Stato Civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero.

A mio avviso la stranezza della collocazione in cui le trascrizioni degli atti stranieri di cui all'art. 19 del DPR n. 396/2000 sono state poste nell'ambito della realtà giuridica, sta anzitutto proprio nel fatto che intanto detta collocazione non è neppure tale, per la verità, perché codeste trascrizioni sono state considerate esplicitamente estranee all'Ordinamento giuridico italiano.

E a quest'ultimo proposito, anche secondo un criterio di realtà obiettiva, riesce difficile comprendere come una procedura introdotta da una legge italiana con tanto di disposizioni particolari quali il requisito della residenza in Italia, la necessità di una richiesta degli interessati, la necessità della legalizzazione e della traduzione e così via, possa essere tout court considerata estranea all'Ordinamento giuridico italiano.

Ho fatto cenno all'intervento di alcuni Tribunali italiani ritualmente richiesti probabilmente in sede di opposizione a rifiuto dell'Ufficiale dello Stato Civile tenuto ad osservare le Circolari e quindi a rifiutare appunto qualsiasi annotazione negli atti di trascrizione stranieri e quant'altro ad essi afferente essendo gli stessi Ufficiali soltanto competenti a rilasciare, di dette trascrizioni, copia integrale se richiesta dagli interessati stranieri.

Prendo ad esempio la "massima" del Decreto emanato dal Tribunale di Venezia il 15 settembre 2006 dalla quale si evince testualmente quanto segue: "Gli Ufficiali dello Stato Civile devono procedere alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero e contratto da cittadini stranieri residenti in Italia se l'atto è stato ritualmente tradotto e legalizzato dalla competente Autorità straniera. Alla trascrizione non può essere attribuita solo una funzione riproduttiva, avendo essa natura e finalità pubblicitaria, il che rileva ai fini dell'opponibilità: ne deriva che i coniugi possono ottenere l'annotazione del regime patrimoniale da essi prescelto ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della Legge n. 218/1995".

Personalmente ritengo che le trascrizioni di cui all'art. 19 del Regolamento dello Stato Civile costituiscano una precisa specificazione di quanto dispone il primo comma dell'art. 10 dello stesso Regolamento, che testualmente dispone: "In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati tutti gli atti formati nel Comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte".

Sgombrato il campo a qualsiasi dubbio che dovesse riferirsi alla portata del vocabolo "formati" nel senso che detto vocabolo deve necessariamente comprendere anche gli atti "trascritti" perché altrimenti non si comprenderebbe il motivo per il quale detto comma 1° dell'art. 10, dopo aver citato "gli atti formati nel Comune" ha soggiunto: "o comunque relativi a soggetti ivi residenti", tenuto conto che in virtù della sistematica che governa lo stato civile, per i soggetti residenti e per motivi di

residenza gli atti relativi sono sovente costituiti da “trascrizioni”, appare di palmare evidenza che il Legislatore abbia inteso introdurre le trascrizioni degli atti riguardanti i cittadini stranieri per una esigenza di chiarezza e di completezza riconducibile al trattamento degli stranieri in materia di stato civile.

E' infatti arcinoto che per gli stranieri che nascono, contraggono matrimonio o muoiono in Italia l'evento di stato civile viene registrato nel nostro Paese. Orbene ponendo fine ad una disputa durata decenni in merito alla trascrivibilità in Italia degli atti dello stato civile riguardanti stranieri, finalmente l'art. 19 del nuovo Regolamento di Stato Civile ha tradotto in realtà legislativa l'antica questione che tra l'altro aveva formato l'oggetto di una Nota del Ministero di Grazia e Giustizia recante la data del 24.5.1989 e il numero di protocollo 1/50FG/15/89)806. E di conseguenza gli stranieri residenti in Italia possono attualmente ottenere per legge la trascrizione dei loro atti di stato civile.

Tutte le argomentazioni che precedono e in particolare, gli orientamenti espressi da Tribunali italiani, portano ad escludere che le trascrizioni degli atti dello stato civile degli stranieri residenti in Italia siano da considerarsi alla stregua di copie puramente riproduttive da collocarsi al di fuori dell'Ordinamento giuridico italiano.

Strana collocazione, dicevo, e da ritenersi tanto più strana ove si faccia riferimento alle asserite motivazioni che avrebbero indotto il Legislatore italiano ad introdurre nel nuovo Regolamento dello Stato Civile la normativa dell'art. 19. Secondo la Circolare MIACEL citata, la finalità di detta normativa sarebbe infatti quella di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli Ufficiali dello Stato Civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero. Proprio oggi e cioè in questo tempo nel quale il fatto di ottenere con i mezzi telematici una copia informale di documento – poniamo – dall'Australia, risulta più agevole e spedito rispetto all'eventualità di uscire di casa, presentarsi ad uno sportello magari affollatissimo per chiedere ed ottenere la copia integrale di un atto dello stato civile.

Tutto lascia supporre che introdotte nel nostro Ordinamento giuridico, le trascrizioni degli atti dello stato civile riguardanti stranieri residenti in Italia, altro non siano che trascrizioni aventi la stessa funzione di quelle riguardanti i cittadini italiani

nel senso che al pari di queste ultime, sono destinate ad adempiere la funzione probativa e pubblicitaria che è tipica degli atti dello stato civile. Non per nulla le decisioni assunte in materia dai Tribunali italiani, insistono sul piano dei rapporti patrimoniali fra coniugi e in particolare sulle annotazioni da apporsi negli atti di matrimonio trascritti ed indispensabili quale forma di pubblicità dichiarativa ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi.

Si ricordi infatti che l'art. 30 della Legge 218/1995 prevede che i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati oltreché dalla legge applicabile ai loro rapporti personali anche dalla legge dello Stato in cui almeno uno di essi risiede.

Quanto precede appare decisamente sufficiente per chiarire che le trascrizioni in Italia degli atti di stato civile degli stranieri residenti nel nostro Paese non possono essere considerate quali semplici riproduzioni da collocarsi al di fuori del nostro Ordinamento giuridico.